

OPERAZIONE 10.2.3**Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo.**

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per la realizzazione di campi catalogo di varietà vegetali a rischio di erosione genetica e/o per la realizzazione di nuclei di capi appartenenti a razze animali a rischio di erosione genetica, a fini dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti effettuate da soggetti pubblici e privati.

La tipologia di operazione prevede il sostegno alle seguenti attività:

- redigere un progetto per le attività da realizzare in campo per la conservazione di razze e varietà a rischio di erosione genetica
- effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- il divieto di coltivare OGM;
- essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale.

L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione in situ e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito <http://www.arsial.it/arsial/biodiversita/registro-volontario-regionale/>, ed è aperta a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L'iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonché consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione aziende agricole con attività agrituristica e didattica ed altri soggetti pubblici e privati quali ad esempio enti locali, istituti scolastici, associazioni, enti parco ed altri soggetti gestori del territorio.

Importi e aliquote di sostegno

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, fino a un massimo di 20.000,00 € di contributo concedibile per singolo progetto.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

TESTO LEGALE

10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

Sottomisura 10.2 sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per la realizzazione di campi catalogo di varietà vegetali a rischio di erosione genetica e/o per la realizzazione di nuclei di capi appartenenti a razze animali a rischio di erosione genetica, a fini dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti effettuate da soggetti pubblici e privati.

La tipologia di operazione prevede il sostegno alle seguenti attività:

- redigere un progetto per le attività da realizzare in campo per la conservazione di razze e varietà a rischio di erosione genetica
- effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- il divieto di coltivare OGM;
- essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale.

L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione in situ e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito <http://www.arsial.it/arsial/biodiversita/registro-volontario-regionale/>, ed è aperta a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L'iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonché consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Collegzamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo, "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012).
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione aziende agricole con attività agrituristica e didattica ed altri soggetti pubblici e privati quali ad esempio enti locali, istituti scolastici, associazioni, enti parco ed altri soggetti gestori del territorio.

Costi ammissibili

- Realizzazione di campi catalogo e nuclei di animali a fini dimostrativi;
- costi di impianto, costi di innesto;
- acquisto di capi di bestiame in conformità agli orientamenti UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, punti (146) e (147);
- personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività del soggetto richiedente l'aiuto.

Condizioni di ammissibilità

Sono escluse le attività finanziate dalle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.1, 10.2.2 e dal PSRN biodiversità animale. Le attività devono riguardare materiale genetico per uso agricolo e/o forestale di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica.

Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 oppure considerate tali sulla base di una relazione specifica presentata dal soggetto richiedente, da cui deve risultare la minaccia di erosione genetica sulla base di prove e dati scientifici e bibliografici, riportante altresì un piano finanziario. Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000, essere comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia e devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida Nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili. Inoltre le collezioni devono essere conservate sul territorio regionale.

Inoltre i campi catalogo e nuclei di animali a fini dimostrativi devono essere conservati sul territorio regionale. Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono previste le priorità di selezione di seguito indicate:

- a. inerenti il soggetto richiedente l'aiuto:
 - aziende biologiche;
 - aziende in aree protette o Natura 2000.
- b. inerenti il progetto presentato:
 - completamento delle attività di conservazione della biodiversità agraria con attività culturali, sociali e/o occupazionali;
 - varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, fino a un massimo di 20.000,00 € di contributo concedibile per singolo progetto.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

- a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:
 - **CP5**- Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura.
 - Mancata corrispondenza tra impegni ed obiettivi della misura.
 - **CP6** - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di materiale autoctono in erosione genetica, e mancato rispetto dei disciplinari di coltivazione/conservazione.
 - **CP10** - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.
 - Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti.
- b. Rischi e criticità potenziali della presente misura:
 - I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.

Misure di attenuazione

- Controllo tramite SIGC del 100% delle domande
- Verifica dell'ARSIAL su 100% dei beneficiari

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

- a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:
- o **CP5** - Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura
 - Mancata corrispondenza tra impegni ed obiettivi della misura.
 - **APC7** - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
 - o **CP6** - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività; controllo tramite SICG del 100% delle domande; verifica dell'ARSIAL su 100% dei beneficiari.
 - **APC4** - Azione preventiva: Introdotto l'utilizzo di supporti informatici.
 - o **CP10** - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità
 - Difficoltà nella esatta corrispondenza di aiuti per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura (spese personale, costi di impianti e divulgazione materiale informativo).
 - **APC6** Metodo basato sui costi semplificati
- b. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.
- I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.
- Necessaria produzione di report aggiornati durante lo svolgimento dell'attività.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali e Varietà vegetali a rischio di erosione genetica.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio fi-

nanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, in applicazione del capo I del titolo VI del Regolamento (UE) n 1306/2013 e i criteri pertinenti e le attività minime stabilite ai sensi dell'articolo 4 (1) (c) (ii) e (iii), del Regolamento (UE) n 1307/2013, la normativa applicabile è costituita da:

- DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Tutte le norme di condizionalità sono riportate nel capitolo 8.1 del programma.
- DM 18 novembre 2014 e successive disposizioni di cui al DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda al DM 23 gennaio 2015, che nell'ambito dell'allegato 7 prevede quanto segue:

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Attuazione regionale

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue".

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Per gli elenchi in questione si rimanda agli omonimi paragrafi previsti nell'ambito della tipologia di operazione 10.1.8, per quanto attiene alle varietà vegetali, e della 10.1.9, per quanto attiene alle razze animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.